

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

del 14 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953¹ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima, dell'Ufficio svizzero del registro del naviglio nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nel campo della navigazione marittima.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni speciali, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell'articolo 1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti e supplementi

¹ Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni sono calcolati secondo le corrispondenti aliquote.

² Per le decisioni e le prestazioni senza aliquota, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato. L'emolumento per ogni mezz'ora o frazione di mezz'ora ammonta a 75 franchi.

³ Per le decisioni e le prestazioni che su richiesta sono eseguite urgentemente o fuori dall'orario normale di lavoro, gli Uffici e le rappresentanze possono riscuotere supplementi fino al 30 per cento dell'emolumento.

RS 747.312.4

¹ RS 747.30

² RS 172.041.1

Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all'articolo 6 OgeEm³, anche i costi delle pubblicazioni.

Art. 6 Riduzione o condono di emolumenti

Gli Uffici e le rappresentanze possono, su domanda, ridurre o condonare gli emolumenti di associazioni e di fondazioni svizzere a scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.

Sezione 2:**Emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima****Art. 7** Registrazione di una nave

	Fr.
1. Rilascio di dichiarazioni di conformità ai sensi dell'articolo 25 (proprietario), dell'articolo 27 capoverso 3 (vendita di navi ai pubblici incanti) o dell'articolo 37 capoverso 2 (acquirente in caso di trasferimento della proprietà) LNM:	
a. per la prima dichiarazione	900
b. per ogni ulteriore dichiarazione, per lo stesso proprietario o acquirente	$\frac{2}{3}$ dell'emolumento sopra menzionato
2. Concessione di un'autorizzazione di ammissione alla navigazione (art. 30 cpv. 1 LNM)	250
3. Approvazione del nome di una nave (art. 32 cpv. 2 LNM)	50
4. Cambiamento del nome di una nave (art. 32 cpv. 2 LNM)	150
5. Esame delle condizioni per un armatore non proprietario (art. 46 cpv. 1 LNM):	
a. per il primo esame	750
b. per ogni ulteriore esame a favore dello stesso armatore	$\frac{2}{3}$ dell'emolumento sopra menzionato
6. Rilascio di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LNM:	
a. per una persona fisica	250
b. per una persona giuridica	450

³ RS 172.041.1

7.	Rilascio di dichiarazioni ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 (creditore ipotecario) o capoverso 4 (usufruttuario) LNM:	Fr.
a.	per la prima dichiarazione	450
b.	per ogni dichiarazione ulteriore per lo stesso creditore o usufruttuario	$\frac{2}{3}$ dell'emolumento sopra menzionato
8.	Rilascio di un atto di nazionalità con una copia per l'armatore (art. 42 cpv. 1 LNM):	
a.	emolumento di base	500
b.	supplemento per ogni anno o frazione di anno di validità	200
9.	Dichiarazione di annullamento di un atto di nazionalità (art. 43 cpv. 3 LNM)	200
10.	Sostituzione di un atto di validità (art. 43 cpv. 4 LNM)	500

Art. 8 Aliquote degli emolumenti per altre prestazioni

1.	Estratti dai giornali di bordo o copie dei processi verbali, dei rapporti o di altri documenti compilati dal capitano o dai suoi subordinati (art. 58 cpv. 3 LNM): se questa formalità necessita:	Fr.
a.	meno di mezz'ora, l'emolumento ammonta a	50
b.	più di mezz'ora, l'emolumento è calcolato	secondo il tempo impiegato
2.	Rilascio di certificati di idoneità (art. 62 cpv. 2 LNM):	
a.	per ogni certificato definitivo	50
b.	per ogni certificato provvisorio	50
3.	Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 LNM):	
a.	primo rilascio per titolari che lavorano su una nave svizzera	gratuito
b.	rilascio per titolari che non lavorano su una nave svizzera	50
c.	sostituzione del libretto	50

Sezione 3:

Emolumenti riscossi dall'Ufficio svizzero del registro del naviglio

Art. 9 Intavolazione e iscrizione del trapasso della proprietà

1.	Intavolazione di una nave nel registro, comprese l'apertura del foglio e la prima iscrizione della proprietà della nave, come pure iscrizione di un trapasso della proprietà di una nave	Per tonnellata di stazza netta, 1.50 fr., ma al massimo 10 000 franchi
----	--	--

- | | | |
|----|---|---|
| 2. | In caso di permuta, l'emolumento di cui al numero 1 è calcolato separatamente per ciascun oggetto | |
| 3. | Iscrizione di trasferimenti successori | ½ dell'emolumento secondo il numero 1, ma al massimo 5000 franchi |

Art. 10 Emolumenti di radiazione

- | | | |
|----|---|-----|
| | | Fr. |
| 1. | Radiazione di una nave dal mastro nei casi previsti dall'articolo 36 LNM o dall'articolo 20 della legge federale del 28 settembre 1923 ⁴ sul registro del naviglio | 200 |
| 2. | Comunicazioni previste dall'articolo 39 LNM e dagli articoli 19 capoverso 2 e 20 capoversi 2 e 3 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio, per ogni comunicazione | 20 |

Art. 11 Iscrizione e aumento d'ipoteche

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Ipoteche per un valore fino a 1 milione di franchi | 1 ‰ della somma garantita dall'ipoteca |
| 2. | Ipoteche per un ammontare superiore a 1 milione di franchi | 1 ‰ su 1 milione di franchi, ½ ‰ sul resto dell'ipoteca, ma al massimo 5000 franchi |

Art. 12 Altre iscrizioni, estratti del registro e avvisi

- | | | |
|----|--|-----|
| | | Fr. |
| 1. | Per ogni iscrizione menzionata come segue: | 50 |
| | a. annotazione di diritti personali, limitazioni del diritto di disporre e iscrizioni provvisorie; | |
| | b. menzione; | |
| | c. usufrutto; | |
| | d. modifica del pegno, del grado o del credito garantito, cancellazione dell'ipoteca, modificazione della descrizione della nave, cancellazione o modificazione d'iscrizioni conformemente alle lettere a-c; | |
| | e. cambiamento del nome della nave o del proprietario (senza trasferimento della proprietà); | |

⁴ RS 747.11

f.	costituzione, modificazione o cancellazione di un'ipoteca di un usufrutto sul credito garantito di un'ipoteca o di un posto vacante;	
2.	Estratti del registro e certificati, per ogni nave	30
3.	Avvisi di:	
a.	assunzione di debito mandati ai creditori, per avviso	20
b.	atti di disposizione nel registro del naviglio, per avviso	20

Art. 13 Iscrizioni gratuite

Le iscrizioni seguenti sono gratuite:

- a. radiazioni di menzioni (art. 19 e 20 della LF del 28 set. 1923⁵ sul registro del naviglio);
- b. radiazione di una nave per ordine del Consiglio federale;
- c. blocco del registro per ordine del Consiglio federale;
- d. tutte le iscrizioni, modificazioni e radiazioni d'ufficio, eccetto i casi di cui all'articolo 36 LNM e all'articolo 20 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio.

Sezione 4:

Emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Art. 14 Navi

1.	Proroga della validità di un atto di nazionalità (art. 43 cpv. 2 LNM): per anno o frazione d'anno di validità	Fr. 200
2.	Modificazioni di un atto di validità (art. 43 cpv. 2 LNM)	100
3.	Attestazione relativa a un rapporto del capitano o a un estratto dai giornali di bordo, per ogni copia attestata	30
4.	Stesura del processo verbale in caso di relazione di mare (art. 120 LNM)	
a.	originale: se questa formalità necessita:	
	– meno di un'ora	60
	– più di un'ora, l'emolumento è calcolato	secondo il tempo impiegato
b.	copie legalizzate, per copia	30
5.	Timbratura di un nuovo giornale di bordo, per ogni libro	20

⁵ RS 747.11

Art. 15 Equipaggio

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Iscrizione di un capitano o di un cambiamento di capitano nel ruolo d'equipaggio | Fr.
30 |
| 2. | Arruolamento, cessazione del rapporto d'arruolamento e trasferimento (art. 65 LNM), per marittimo | 10 |
| 3. | Se, su domanda della direzione della nave, l'arruolamento di cui al numero 2 è fatto a bordo, è riscosso un emolumento supplementare per il viaggio (andata e ritorno) secondo il tempo impiegato. | |

Art. 16 Prestazioni gratuite

Le prestazioni seguenti sono gratuite:

- a. ricevimento delle comunicazioni di arrivo e di partenza di una nave ed esame dei documenti di bordo (art. 59 LNM);
- b. vidimazione dei giornali di bordo dopo esame;
- c. vidimazione dei contratti di arruolamento, in quanto essa sia fatta in occasione delle formalità di arruolamento;
- d. arbitrato in caso di contestazioni concernenti l'esecuzione del contratto d'arruolamento (art. 81 LNM);
- e. ricevimento dei reclami di marittimi e loro trasmissione all'Ufficio svizzero della navigazione marittima;
- f. intervento in casi di reati commessi a bordo;
- g. domande alle autorità locali dirette a conseguire l'arresto di un marittimo o per l'assistenza giudiziaria di uno Stato straniero (art. 59 LNM);
- h. presa in consegna e amministrazione di valori e oggetti appartenenti a un marittimo ricoverato in ospedale;
- i. attestazione sui certificati di servizio;
- j. esame di documenti per il rilascio di un libretto di navigazione e loro trasmissione all'Ufficio svizzero della navigazione marittima;
- k. trascrizione di marittimi in un nuovo ruolo d'equipaggio;
- l. attestazione o legalizzazione di un certificato di nazionalità o di iscrizione;
- m. attestazione di un certificato per la partenza di una nave;
- n. rimpatrio di marittimi (art. 82 cpv. 3 LNM) dovuto a malattia, infortunio o arresto, fino a un tempo impiegato di quattro ore;
- o. attestazioni e comunicazioni agli Uffici federali.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 ottobre 1985⁶ sugli emolumenti nella navigazione marittima è abrogata.

Art. 18 Disposizione transitoria

Gli emolumenti concernenti le decisioni e le prestazioni anteriori all'entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati in base al diritto previgente.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

14 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ RU 1985 1897, 1993 1890, 2006 4705

